



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro

Settembre 2015

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Risultati della procedura di consultazione

Indice

1	Panoramica	4
2	Elenco dei partecipanti che hanno espresso un parere	4
3	Principali risultati della consultazione	4
3.1	Valutazione generale della revisione.....	4
3.2	Argomenti degli oppositori	4
3.3	Argomenti dei sostenitori	5
3.4	Proposte	5
4	Osservazioni e proposte di modifica di singole disposizioni	7
4.1	Art. 2: limitazione del campo d'applicazione della procedura di conteggio semplificata.....	7
4.1.1	Argomenti degli oppositori	7
4.1.2	Argomenti dei sostenitori	7
4.1.3	Proposte, riserve, chiarimenti	7
4.2	Art. 7: «luoghi di lavoro» anziché «posti di lavoro»	8
4.2.1	Argomenti degli oppositori	8
4.2.2	Argomenti dei sostenitori	8
4.3	Art. 9 cpv. 3 e 3 ^{bis} : verbali soltanto su richiesta	8
4.3.1	Argomenti degli oppositori	8
4.3.2	Argomenti dei sostenitori	9
4.3.3	Proposte, riserve, chiarimenti	9
4.4	Art. 9 cpv. 4 e 5: possibilità di segnalare ulteriori infrazioni.....	9
4.4.1	Argomenti degli oppositori	9
4.4.2	Argomenti dei sostenitori	10
4.4.3	Proposte, riserve, chiarimenti	10
4.5	Art. 10: obbligo delle autorità amministrative e giudiziarie e dei ministeri pubblici di informare gli organi di controllo.....	11
4.5.1	Argomenti degli oppositori	11
4.5.2	Argomenti dei sostenitori	11
4.5.3	Proposte, riserve, chiarimenti	11
4.6	Art. 11: estensione della cerchia delle autorità tenute a fornire informazioni e maggiori scambi	11
4.6.1	Estensione della cerchia delle autorità tenute a fornire informazioni.....	11
4.6.2	Maggiori scambi.....	12
4.7	Art. 16: nuova modalità di finanziamento	13
4.7.1	Argomenti degli oppositori	13
4.7.2	Argomenti dei sostenitori	14
4.7.3	Proposte, riserve, chiarimenti	14
4.8	Art. 16a: prescrizioni per accordi di prestazioni e conferimento alla SECO della facoltà di impartire istruzioni.....	15
4.8.1	Prescrizioni per accordi di prestazioni	15
4.8.2	Conferimento alla SECO della facoltà di impartire istruzioni	16
4.9	Art. 18a: perseguimento delle violazioni all'obbligo di annuncio	16
4.9.1	Argomenti degli oppositori	17

4.9.2	Argomenti dei sostenitori	17
4.9.3	Proposte, riserve, chiarimenti	18
5	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.....	19

Anhang / Annexe / Allegato

1 Panoramica

La procedura di consultazione sulla revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN¹) è durata dal 1° aprile al 1° agosto 2015. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e altre cerchie interessate.

Sull'avamprogetto di legge si sono espressi tutti i Cantoni, 6 partiti politici e 24 organizzazioni interessate. Sono stati inoltrati in tutto 56 pareri.

Due partecipanti alla consultazione hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi al riguardo².

2 Elenco dei partecipanti che hanno espresso un parere

L'elenco dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni che hanno espresso un parere sull'avamprogetto figura in allegato.

3 Principali risultati della consultazione

3.1 Valutazione generale della revisione

La maggior parte dei partecipanti (28) si è dichiarata sostanzialmente favorevole alle modifiche proposte, mentre una minoranza (6) le respinge o avanza forti riserve al riguardo.

I seguenti partecipanti approvano l'avamprogetto nel suo complesso, pur respingendo in parte singole disposizioni: AG, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH, PPD, SUVA, hotelleriesuisse, FER, Associations de la construction de la suisse romande, suissetec, AUSL e UCS.

Sono tendenzialmente contrari o hanno espresso pareri critici i seguenti sei partecipanti: PES, PLR, UDC, Gastrosuisse, CP, fpv.

Quasi tutti i partecipanti sottolineano all'unisono che il lavoro nero nuoce gravemente all'economia e che pertanto bisogna contrastarlo con determinazione. Su come intervenire, tuttavia, c'è ampio dissenso. Soltanto in pochi si sono pronunciati su tutte le modifiche previste.

3.2 Argomenti degli oppositori

AG ritiene che le nuove possibilità di segnalazione dei dati siano incompatibili con le disposizioni della legge sulla protezione dei dati³. Il Cantone teme che la nuova normativa oltrepassi l'obiettivo prestabilito e che leda in modo imprevedibile i diritti della personalità degli interessati.

AI deplora che anche dopo la revisione il lavoro nero continuerà a essere redditizio.

TG approva le finalità della revisione, ma mette in guardia da aspettative troppo alte sui suoi risultati.

¹ RS 822.41

² CDDGP e ACS.

³ RS 235.1

Secondo il PES l'avamprogetto pecca di codardia perché proprio in un periodo in cui il lavoro nero sta dilagando non fornisce le risposte integrali che sarebbero necessarie.

Per il PLR e l'UDC l'avamprogetto impone nuovi oneri alle aziende senza però apportare vantaggi tangibili nella lotta contro il lavoro nero.

Secondo Gastrosuisse il progetto di revisione creerebbe un clima di sfiducia tra cittadini e Stato.

3.3 Argomenti dei sostenitori

BE, GL, JU e LU approvano in via di principio le misure tese a migliorare e rendere più efficace l'esecuzione della legge e a contrastare il lavoro nero in generale.

Per NW è importante che gli strumenti usati nella lotta contro il lavoro nero non gravino inutilmente o eccessivamente sui soggetti economici.

SO approva soprattutto l'intenzione di cooperare su più fronti, che dovrebbe aumentare l'efficacia delle misure di controllo.

VD elogia in particolare l'armonizzazione a livello di esecuzione e le nuove possibilità che vengono a crearsi.

VS fa notare che con la legge vigente è difficile sanzionare le infrazioni al diritto in materia di assicurazioni sociali. Il termine di 30 giorni per iscrivere i nuovi salariati presso la cassa di compensazione competente (art. 136 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, OAVS⁴) indurrebbe molti datori di lavoro a non annunciare i propri collaboratori e, successivamente, a non effettuare i dovuti conteggi.

Suissetec apprezza il fatto che ai collaboratori non vengano imposti nuovi obblighi.

AUSL sostiene il progetto, ma sottolinea nel contempo che le misure devono essere proporzionali e applicabili.

3.4 Proposte

AI, GE, LU e AUSL propongono di conferire diritti di parte all'organo cantonale di controllo, dato che le conoscenze specialistiche dei tribunali sarebbero spesso insufficienti.

Quanto all'intenzione di sanzionare le infrazioni all'obbligo d'annuncio, BL propone che i lavoratori stranieri assunti per una durata non superiore a tre mesi secondo la procedura di notifica di cui all'articolo 9 capoverso 1^{bis} OLCP⁵ siano annunciati presso la cassa di compensazione contemporaneamente alla notifica d'assunzione dell'impiego.

BS, GE, LU nonché PSS, PES, USS, sic svizzera e AUSL si sarebbero aspettati nella LLN una definizione precisa del termine «lavoro nero».

Alcuni Cantoni deplorano che nell'ambito della revisione gli organi di controllo non siano stati dotati di competenze supplementari, tra cui in particolare la possibilità di conservare per breve tempo certi atti (BS) o di svolgere attività di monitoraggio (GE, GR, JU, SH)

Per SH e AUSL gli organi di controllo dovrebbero poter accedere a determinate banche dati (SIMIC, DMS-COLSTA, registro degli abitanti, Ripol) per ridurre al minimo gli scambi interpersonali, molto dispendiosi in termini di tempo.

⁴ RS 831.101

⁵ RS 142.203

Secondo SZ i salari delle persone che lavorano nelle economie domestiche dovrebbe poter essere dedotti dalle imposte analogamente agli stipendi degli impiegati d'azienda in modo da ridurre gli incentivi al lavoro nero.

TI, PSS, PES e USS propongono di svolgere una nuova campagna informativa in concomitanza con l'entrata in vigore della legge riveduta. Secondo loro molti datori di lavoro credono ancora che il lavoro nero non sarebbe poi tanto dannoso.

VS chiede che l'iscrizione dei nuovi stipendiati alle assicurazioni sociali avvenga prima ancora dell'inizio dell'impiego. Con gli strumenti di telecomunicazione moderni questa misura è realizzabile senza troppi oneri.

PSS, PES e USS propongono di combinare la riforma della LLN con la riforma, attualmente in corso, della legge sul casellario giudiziale e di registrare nel sistema d'informazione VOSTRA le persone giuridiche che contravvengono alla LLN e alla legge sui lavoratori distaccati (LDist⁶). All'articolo 102 del Codice penale (CP⁷) bisognerebbe inoltre aggiungere la fattispecie del lavoro nero.

PSS, PES e USS chiedono a più riprese di legalizzare la situazione delle persone sprovviste di un permesso di soggiorno che risiedono e lavorano da lungo tempo in Svizzera («sans-papiers»). sic svizzera fa notare che la riforma della LLN non peggiora la situazione dei «sans-papiers» in parte residenti da molti anni nel nostro Paese.

PES e USS suggeriscono di valutare l'ipotesi di un «badge-social», ossia di una tessera d'identità su cui registrare tutti i dati e documenti rilevanti ai fini dei controlli previsti da LLN e LDist. Bisognerebbe però evitare di intessere un legame con la legislazione sugli stranieri.

Il PPD propone di valutare in un prossimo futuro l'efficacia della LLN e, in particolare, delle nuove misure.

Secondo il PBD bisognerebbe aumentare drasticamente gli importi delle sanzioni per lavoro nero.

Secondo la SUVA, gli organi di controllo dovrebbero poter sanzionare anche le contravvenzioni alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF⁸). Anche nell'ambito della LAINF, infatti, molte persone controllate dichiarano di aver assunto il loro impiego soltanto il giorno prima o all'inizio della settimana in corso. In casi del genere non è possibile infliggere sanzioni, dato che l'omissione della notifica non può essere considerata un'evasione dei premi assicurativi. Gli organi cantonali di controllo dovrebbero quindi poter infliggere sanzioni anche per contravvenzioni agli obblighi di notifica previsti dalla LAINF.

Travail.Suisse ritiene che le sanzioni di cui all'articolo 13 LLN debbano essere specificate e rivedute.

Secondo Associations de la construction de la suisse romande, la lotta contro il lavoro nero dovrebbe focalizzarsi maggiormente sull'aspetto della concorrenza leale.

CGAS e Plateforme nationale pour les sans-papiers chiedono che non ci si concentri tanto sulle infrazioni alla legge sugli stranieri, ma piuttosto sulle violazioni al diritto fiscale e al diritto delle assicurazioni sociali, perché sono queste che causano i danni maggiori.

⁶ RS 823.20

⁷ RS 311.0

⁸ RS 832.20

Chèques-emploi Suisse si offre di cooperare con le autorità federali per elaborare un sistema di conteggio nazionale comune.

Per FIZ la tratta di esseri umani finalizzata a sfruttarne la forza lavoro è strettamente connessa alla lotta contro il lavoro nero, per cui bisognerebbe rivolgere maggior attenzione a questo tema, sensibilizzando e istruendo gli organi di controllo.

4 Osservazioni e proposte di modifica di singole disposizioni

4.1 Art. 2: limitazione del campo d'applicazione della procedura di conteggio semplificata

L'avamprogetto prevede di limitare il campo d'applicazione della procedura semplificata alle persone occupate nelle economie domestiche.

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 32 approvano la proposta, mentre 3 la respingono.

Pareri favorevoli: AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH, PBD, USS, Travail.Suisse, sic svizzera, CP, fpv, FER, CGAS, AUSL, ASM, KKAK, ACCP, UCS, Plateforme nationale pour les sans-papiers.

Pareri contrari: PPD, Unione svizzera degli imprenditori, Gastrosuisse.

4.1.1 Argomenti degli oppositori

Il PPD ricorda che al momento di pronunciarsi sulla LLN il Parlamento aveva esplicitamente deciso che le associazioni e le piccole imprese potessero far capo alla procedura semplificata.

Anche l'Unione svizzera degli imprenditori è contraria all'esclusione delle piccole imprese e delle associazioni dal campo d'applicazione della procedura semplificata, ritenendola una misura eccessiva che va ben oltre l'obiettivo (legittimo) della revisione. Viene inoltre criticato il fatto che la procedura semplificata non apporterebbe gli sgravi amministrativi desiderati.

Gastrosuisse respinge la proposta perché elimina, senza sostituirla, l'unica misura che viene incontro ai datori di lavoro.

4.1.2 Argomenti dei sostenitori

BL, GR, LU, SH, UR, VS, ZG, ZH, CGAS, ASM, KKAK, ACCP e UCS accettano di limitare il campo d'applicazione al gruppo target a cui la procedura era originariamente rivolta.

Secondo FR, SG, SO e TG la disposizione impedisce che la procedura di conteggio semplificata sia applicata abusivamente.

4.1.3 Proposte, riserve, chiarimenti

Diversi partecipanti (AR, GL, NW e SO) auspicano che la procedura di conteggio semplificata sia utilizzata anche da altre cerchie, tra cui associazioni, piccole imprese, microimprese e start-up.

Per evitare che certi utenti – benché non più autorizzati – continuino anche in futuro a beneficiare di questa procedura, SG, SO, SZ, TG e AUSL chiedono che dopo l'entrata in vigore della LLN riveduta tutti i datori di lavoro debbano rinnovare l'iscrizione. Per impedire che la procedura semplificata sia utilizzata abusivamente sono ipotizzabili anche altre misure.

VS chiede che l'espressione «persone occupate in un'economia domestica» sia precisata.

4.2 Art. 7: «luoghi di lavoro» anziché «posti di lavoro»

Proponendo di sostituire l'espressione «posti di lavoro» con «luoghi di lavoro» si intende precisare che gli organi di controllo possono effettuare i loro sopralluoghi anche nelle economie domestiche, se queste sono nel contempo dei «luoghi di lavoro».

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 7 approvano la proposta, mentre 3 la respingono.

Pareri favorevoli: GL, GR, JU, OW, TI, USS, AUSL.

Pareri contrari: AG, LU, ASM.

4.2.1 Argomenti degli oppositori

Per motivi legati alla protezione dei dati, AG e ASM chiedono che queste visite a domicilio siano circoscritte in maniera più precisa.

Secondo LU la disposizione non è una base giuridica sufficientemente valida da consentire agli organi di controllo di svolgere controlli nelle economie domestiche. A questo proposito il Cantone rimanda all'articolo 213 del Codice di procedura penale (CPP⁹).

4.2.2 Argomenti dei sostenitori

GR approva l'adeguamento, ma avverte nel contempo che in generale è molto difficile effettuare controlli a domicilio.

TI presume che un'elevata quota di lavoro nero sia svolta nell'ambito dei rapporti di lavoro privati, per cui condivide la proposta.

Anche AUSL approva la proposta, ma teme che la nuova disposizione non rappresenti una base giuridica sufficientemente valida da giustificare questi controlli a domicilio.

4.3 Art. 9 cpv. 3 e 3^{bis}: verbali soltanto su richiesta

L'avamprogetto prevede che gli organi di controllo trasmettano i loro verbali alle persone e alle aziende controllate, nonché alle persone che hanno fornito informazioni, soltanto su loro richiesta. Alle persone controllate occorre però comunicare che hanno il diritto di ricevere una copia di questi verbali.

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 11 approvano la proposta, mentre 3 la respingono.

Pareri favorevoli: BS, FR, GL, GR, JU, NW, OW, VS, ZH, Unione svizzera degli imprenditori, FER.

Pareri contrari: PBD, USS, CGAS.

4.3.1 Argomenti degli oppositori

Secondo il PBD la disposizione è complicata e onerosa, per cui andrebbe semplificata. La formulazione attuale crea maggiori oneri agli organi di controllo.

USS e CGAS chiedono che i verbali siano trasmessi «d'ufficio», come avviene oggi.

AUSL è favorevole alla limitazione «su richiesta», ma non vuole che gli organi di controllo abbiano l'obbligo d'informazione (cpv. 3^{bis}), perché ciò comporterebbe un aumento degli oneri a loro carico.

⁹ RS 312.0

4.3.2 Argomenti dei sostenitori

FR e ZH approvano la proposta perché non tutte le persone controllate vogliono avere una copia del verbale. L'attuale disposizione crea quindi oneri inutili.

VS condivide la proposta, ma chiede che il termine «verbale» sia specificato.

4.3.3 Proposte, riserve, chiarimenti

JU, NW e UR sono favorevoli in via di principio, ma propongono diverse modifiche testuali di lieve entità.

4.4 Art. 9 cpv. 4 e 5: possibilità di segnalare ulteriori infrazioni

L'avamprogetto prevede che, se nell'ambito dei loro controlli sul lavoro nero gli organi cantonali riscontrano indizi di altre infrazioni, essi possano segnalarli alle autorità o istanze competenti. Con la modifica, questa possibilità – attualmente limitata alla legge sull'IVA – verrebbe estesa alla LDist, alla legge sul lavoro (LL¹⁰), al diritto cantonale di assistenza sociale, al diritto fiscale e ai contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale.

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 29 approvano la proposta, mentre 9 la respingono.

Pareri favorevoli: BE, BL, FR, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, PBD, PPD, PLR, PSS, USS, Travail.Suisse, FER, CGAS, suissetec, AUSL, ASM, UCS.

Pareri contrari: AG, ZH, Unione svizzera degli imprenditori, usam, usc, hotelleriesuisse, Gastrosuisse, CP, fpv.

4.4.1 Argomenti degli oppositori

AG ritiene che la proposta sia incompatibile con il diritto sulla protezione dei dati.

FR e TG respingono la proposta di estendere le segnalazioni degli indizi d'infrazione ai CCL di obbligatorietà generale e adducono che né lo Stato né i Cantoni dovrebbero immischiarsi in questioni riguardanti le parti sociali.

ZH rifiuta le lettere b (LDist), e (imposte) ed f (CCL di obbligatorietà generale). Per questi contratti il Cantone riconosce la necessità di individuare e segnalare eventuali infrazioni, ma sostiene che questa competenza debba spettare esclusivamente alle commissioni paritetiche.

L'Unione svizzera degli imprenditori si oppone, insieme a CP e fpv, a quella che ritiene – di fatto – un'estensione dell'oggetto dei controlli, che implicherebbe un'intensificazione dell'attività di controllo.

usam respinge la proposta ritenendo che un obbligo d'informazione globale comporti attività di sorveglianza eccessive.

Per usc le possibilità di segnalazione previste sono eccessive perché, tendenzialmente, farebbero di tutti noi dei «cittadini trasparenti».

hotelleriesuisse teme che nella prassi si abbia – indirettamente – un'estensione delle competenze degli organi di controllo. Le segnalazioni, inoltre, potrebbero anche essere scorrette, ad esempio se gli organi di controllo non interpretano correttamente un indizio d'infrazione a un CCL.

¹⁰ RS 822.11

Per Gastrosuisse l'estensione delle possibilità di segnalazione equivale a un voto di sfiducia nei confronti delle parti sociali. La misura creerebbe inoltre inutili doppioni.

4.4.2 Argomenti dei sostenitori

Poiché, secondo FR, gran parte degli indizi d'infrazione elencati viene segnalata già oggi per vie informali, è senz'altro auspicabile che la legge sia accostata maggiormente alla prassi.

GE e NE condividono la proposta, perché più i contatti tra le autorità sono stretti più diventa difficile eludere le prescrizioni legali.

SG, SH e VD approvano in particolare le segnalazioni alle autorità preposte all'assistenza sociale. VS aggiunge che le infrazioni al diritto in materia di assistenza sociale sono spesso dovute a lavori svolti in nero.

VD approva l'adeguamento nel suo complesso, ma formula due condizioni: la prima è che i limiti della collaborazione siano tracciati in modo chiaro e, la seconda, che le commissioni paritetiche debbano – a norma di legge o di ordinanza – dare seguito alle segnalazioni ricevute.

VS attribuisce molta importanza agli scambi di informazioni con le commissioni paritetiche.

PLR, UDC e FER sottolineano che gli organi cantonali non devono svolgere controlli al di fuori della loro sfera di competenza e che le imprese irreprensibili non devono essere sottoposte un maggior numero di controlli

suissetec approva esplicitamente che le commissioni paritetiche possano essere informate su indizi d'infrazione ai CCL individuati dagli organi di controllo.

4.4.3 Proposte, riserve, chiarimenti

Quanto alla legge sul lavoro, AG e ASM propongono una riformulazione, perché altrimenti la nuova disposizione risulterebbe in contraddizione con la LL relativamente alle procedure da seguire a seguito di una segnalazione.

FR propone di aggiungere all'elenco anche la polizia del commercio e l'autorità addetta alla sicurezza alimentare.

SH chiede che possano essere segnalati alle autorità o istanze competenti anche gli indizi d'infrazione alla LAINF¹¹.

UR propone che anche le decisioni delle autorità o istanze competenti dei campi giuridici di cui al capoverso 4 siano comunicate all'organo di controllo.

sic svizzera chiede che le infrazioni alla LDist e alla legge sul lavoro siano incluse nell'oggetto dei controlli.

AUSL propone che in caso di indizi d'infrazione alle condizioni lavorative e salariali usuali e a un contratto normale di lavoro da parte di un datore di lavoro svizzero sia informata la commissione tripartita competente.

Secondo UCS limitare la possibilità di segnalazione alle sole infrazioni al «diritto cantonale in materia di assistenza sociale» è troppo restrittivo. Bisognerebbe inoltre aggiungere all'elenco anche altre prestazioni sociali legate al bisogno.

¹¹ RS 832.20

4.5 Art. 10: obbligo delle autorità amministrative e giudiziarie e dei ministeri pubblici di informare gli organi di controllo

L'avamprogetto prevede che le autorità amministrative e giudiziarie competenti e i ministeri pubblici comunichino le loro decisioni e sentenze agli organi di controllo che hanno partecipato all'accertamento dei fatti.

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 20 approvano la proposta, mentre 2 la respingono.

Pareri favorevoli: FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, ZH, PSS, Unione svizzera degli imprenditori, USS, sic svizzera, FER, CGAS, AUSL, UCS.

Pareri contrari: PLR, UDC.

4.5.1 Argomenti degli oppositori

PLR e UDC temono che anche le imprese irreprensibili debbano sopportare un maggior numero di controlli.

4.5.2 Argomenti dei sostenitori

Secondo FR, NE e TI è un fatto positivo che nella lotta contro il lavoro nero la collaborazione tra le autorità e gli organi interessati sia intensificata.

GR sostiene che l'obbligo di informare gli organi di controllo contribuisca a migliorare la qualità del loro lavoro.

ZH fa notare che gli organi di controllo devono essere informati, non da ultimo per stabilire le tasse da riscuotere.

Pur condividendo questa proposta, Unione svizzera degli imprenditori, KKAK e ACCP chiedono che la portata e la praticabilità della disposizione sia valutata a priori da esperti esterni.

CGAS è d'accordo, purché le informazioni trasmesse agli organi di controllo servano a punire i datori di lavoro rei di un'infrazione e non a perseguire eventuali collaboratori «sans-papiers».

4.5.3 Proposte, riserve, chiarimenti

ZH e AUSL auspicano che l'obbligo di informare non sia limitato ai casi in cui gli organi di controllo hanno contribuito all'accertamento dei fatti, ma che sia esteso a tutte le decisioni e sentenze rilevanti sotto il profilo della LLN.

4.6 Art. 11: estensione della cerchia delle autorità tenute a fornire informazioni e maggiori scambi

4.6.1 Estensione della cerchia delle autorità tenute a fornire informazioni

L'avamprogetto prevede che le autorità competenti in materia di assistenza sociale, di guardie di confine e di controllo degli abitanti collaborino con gli organi di controllo.

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 27 approvano la proposta di estendere l'obbligo di fornire informazioni, mentre 4 la respingono.

Pareri favorevoli: BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH, PSS, Unione svizzera degli imprenditori, USS, Travail.Suisse, usam, sic svizzera, CP, fpv, FER, AUSL, UCS.

Pareri contrari: PLR, UDC, CGAS, Plateforme nationale pour les sans-papiers.

a. Argomenti degli oppositori

PLR e UDC temono che le imprese irreprensibili debbano sopportare un maggior numero di controlli.

CGAS e Plateforme nationale pour les sans-papiers ritengono che estendendo il novero delle autorità soggette all'obbligo di informare ci si focalizzi troppo sul perseguimento dei «sans-papiers».

b. Argomenti dei sostenitori

NE e SH approvano la proposta perché per contrastare il lavoro nero è importante che le varie autorità interessate collaborino tra di loro.

Anche usam condivide la proposta, purché non ne risultino nuovi obblighi per i datori di lavoro.

c. Proposte, riserve, chiarimenti

ASM propone di riformulare la disposizione.

4.6.2 Maggiori scambi

L'avamprogetto prevede che gli organi di controllo e le autorità e istanze di cui all'articolo 11 capoverso 1 LLN si informino a vicenda sul seguito delle procedure.

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 20 approvano la proposta, mentre 2 la respingono.

Pareri favorevoli: GL, JU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, VS, ZG, ZH, PBD, PSS, Unione svizzera degli imprenditori, USS, Travail.Suisse, usam, sic svizzera, UCS.

Pareri contrari: BL, TG.

a. Argomenti degli oppositori

BL non vede la necessità di imporre agli organi di controllo un obbligo nei confronti delle autorità interessate. Una tale misura non farebbe che gonfiare la burocrazia.

NW condivide in via di principio la proposta di intensificare gli scambi, ma fa notare che le autorità in questione – già in parte oberate di lavoro – potrebbero essere sommerse da una valanga di informazioni difficilmente gestibile.

TG respinge l'obbligo di fornire feedback e propone invece che l'organo di controllo trasmetta queste informazioni soltanto su richiesta. Un obbligo creerebbe oneri inutili, anche perché le informazioni fornite «per default» sarebbero parzialmente irrilevanti.

b. Argomenti dei sostenitori

Secondo NE, SH e TI l'obbligo di scambiarsi informazioni è uno strumento efficace nella lotta contro il lavoro nero.

VS adduce che in determinati ambiti lo scambio di informazioni con le autorità competenti non funziona nonostante le attuali disposizioni sulla collaborazione con gli organi di controllo. Le autorità tenderebbero infatti a «nascondersi» dietro disposizioni sulla protezione dei dati. Per questo motivo occorrerebbe specificare il tipo di informazioni da scambiare.

Secondo PBD questo articolo è di fondamentale importanza per evitare che il lavoro nero dilaghi proprio perché lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le autorità non è ammesso. Bisognerebbe valutare l'ipotesi di un'autorità direttiva.

Pur condividendo questa proposta, Unione svizzera degli imprenditori, KKAK e ACCP chiedono che la portata e la praticabilità della disposizione sia valutata a priori da esperti esterni.

Anche usam accetta la proposta, purché non ne risultino nuovi obblighi per i datori di lavoro.

c. Proposte, riserve, chiarimenti

AG propone di specificare gli obblighi di fornire informazioni.

LU, SG e ZG temono che questa disposizione generi una valanga di informazioni e propongono pertanto di appurare la portata dell'articolo.

Per evitare oneri amministrativi eccessivi, ZH e AUSL suggeriscono che gli organi di controllo forniscano alle autorità interessate, su richiesta, soltanto informazioni sintetiche su procedure già concluse.

ASM propone di inserire nel testo di legge stesso la restrizione descritta nel rapporto esplicativo, ossia che l'obbligo di scambiarsi informazioni si riferisca unicamente alle autorità preposte a un settore che rientri nell'oggetto dei controlli.

4.7 Art. 16: nuova modalità di finanziamento

L'avamprogetto prevede che gli introiti degli organi di controllo provenienti da tasse e multe non devono più essere conteggiati con la Confederazione. Quest'ultima, dal canto suo, non si assumerebbe più il 50, ma soltanto il 40 per cento delle spese salariali.

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 9 approvano la nuova modalità di finanziamento, mentre 32 la respingono.

Pareri favorevoli: AG, BL, NE, SH, TG, ZG, PBD, Travail.Suisse, ASM.

Pareri contrari: AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZH, PLR, UDC, Unione svizzera degli imprenditori, USS, usam, sic svizzera, usc, Gastrosuisse, CP, fpv, FER, CGAS, AUSL, UCS, Plateforme nationale pour les sans-papiers.

Va precisato, a questo proposito, che quasi tutti i partecipanti contrari alla proposta nel suo complesso approvano che gli introiti da tasse e multe non siano più conteggiati con la Confederazione, ma che vadano invece a beneficio dei soli Cantoni. In questo modo si evitano oneri amministrativi inutili.

4.7.1 Argomenti degli oppositori

Secondo AI, l'imposizione di tasse e multe è ostacolata da diversi fattori, tra cui la durata delle procedure, il concetto di «tassa» o il principio di proporzionalità. Per AR, inoltre, il conteggio delle tasse e delle multe produce oneri amministrativi inutili.

GE teme che la soluzione proposta possa indurre gli organi di controllo – motivati dalla necessità di generare entrate – a effettuare un maggior numero di controlli in determinati settori, a discapito delle attività di prevenzione previste (in altri settori).

GL osserva che non sono soltanto gli organi di controllo a generare costi per i Cantoni, ma anche altri enti che partecipano alla lotta contro il lavoro nero, per cui sarebbe inopportuno ridurre i contributi della Confederazione.

GR si oppone alla proposta di adeguamento, perché nell'attuare la LLN vengono pronunciate soltanto poche sentenze. Le tasse e multe vengono spesso impiegate a copertura dei costi processuali e non a beneficio dell'amministrazione cantonale.

Anche SO respinge la proposta, adducendo le difficoltà di incasso all'estero e le sanzioni di portata limitata.

Alla luce delle diverse condizioni quadro cantonali per quanto riguarda la riscossione di tasse e multe, SZ ritiene che la proposta sia ingiusta.

SZ e TI fanno notare che l'efficacia dei controlli non dipende tanto dalle multe e dalle tasse effettivamente inflitte, ma piuttosto dal loro effetto preventivo, che non si può però esprimere in cifre. I controlli spontanei, ossia quelli svolti senza alcun sospetto d'infrazione, sono sì importanti, ma non generano quasi mai introiti da tasse e multe.

UR è contrario alla soluzione proposta, perché è soltanto con l'attuale chiave di ripartizione del 50 per cento per parte che si mantiene un incentivo finanziario efficace. In questo modo si crea una simmetria con la LDist.

VS non capisce come mai la Confederazione non dia maggiore importanza agli introiti che entrano nelle sue casse (soprattutto nei settori delle imposte e delle assicurazioni sociali). Per generare entrate da tasse e multe, inoltre, è necessario il coinvolgimento di altri enti, per cui non è indicata una minore partecipazione ai costi.

PLR, UDC, Unione svizzera degli imprenditori e usam respingono la proposta perché temono che le imprese irreprensibili debbano sopportare un maggior numero di controlli. Bisognerebbe inoltre aspettarsi un aumento delle multe – anche per infrazioni di poco conto – motivato dalla necessità di generare maggiori entrate a copertura dei costi più elevati.

usc, Gastrosuisse, CP, fpv e FER respingono la modifica dato che creerebbe falsi incentivi, inducendo i Cantoni a cercare consapevolmente casi d'infrazione e a imporre un numero possibilmente elevato di tasse e multe. CGAS e Plateforme nationale pour les sans-papiers temono che sarebbero soprattutto i «sans-papiers» a farne le spese.

AUSL fa notare che le entrate generate dagli organi di controllo non vengono incassate soltanto dall'amministrazione delle contribuzioni del proprio Cantone, ma che vanno anche a beneficio di altri Cantoni e, in particolare, delle casse di compensazione e di altre assicurazioni sociali.

4.7.2 Argomenti dei sostenitori

La modalità di finanziamento proposta viene giudicata oggettiva ed equa (AG, BL, NE, ASM). Raccolgono espliciti consensi soprattutto la riduzione dell'onere amministrativo (AG, ASM) e l'incentivo a riscuotere tasse e multe in maniera sistematica (BL, NE).

NE condivide inoltre l'iniziativa della SECO di finanziare in parte posti d'ispettore supplementari con i fondi che la Confederazione risparmierebbe.

Per SH l'adeguamento proposto è una misura del tutto comprensibile, che però presuppone una collaborazione più stretta, come previsto dall'articolo 11 LLN.

TG accetta l'adeguamento, che faciliterebbe soprattutto il conteggio con la Confederazione, ma a condizione che siano messe a disposizione maggiori risorse di personale.

Travail.Suisse deplora le grandi differenze tra i Cantoni per quanto riguarda l'impegno nella lotta contro il lavoro nero. Con la nuova modalità di finanziamento si creano maggiori incentivi a imporre e riscuotere tasse e multe in modo sistematico. Tra alcuni anni bisognerebbe valutare l'efficacia del nuovo sistema.

4.7.3 Proposte, riserve, chiarimenti

Visto che un'elevata quota delle entrate generate in tutta la Svizzera proviene da un solo Cantone, JU vorrebbe avere maggiori informazioni sulle procedure attuate in questo Cantone.

Pur riconoscendo che gli incentivi a imporre e riscuotere tasse e multe sono utili, LU dubita che in questo modo si possa compensare la minore partecipazione della Confederazione. Il Cantone non vuole che la Confederazione riduca la sua partecipazione.

ZG chiede che l'articolo sia precisato.

4.8 Art. 16a: prescrizioni per accordi di prestazioni e conferimento alla SECO della facoltà di impartire istruzioni

4.8.1 Prescrizioni per accordi di prestazioni

L'avamprogetto prevede che la Confederazione possa concludere con i Cantoni accordi di prestazioni contenenti prescrizioni minime di natura qualitativa, quantitativa e strategica.

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 14 approvano la proposta, mentre 11 la respingono.

Pareri favorevoli: FR, GE, JU, LU, NW, OW, SG, TI, UR, VS, USS, sic svizzera, FER, AUSL.

Pareri contrari: AG, AI, AR, BS, GL, GR, SH, ZH, PPD, Unione svizzera degli imprenditori, Gastrosuisse.

a. Argomenti degli oppositori

AG, AI e AR respingono la proposta perché la considerano un'ingerenza nella loro autonomia. Le prescrizioni della Confederazione vengono percepite come controproducenti, difficilmente attuabili e inutili.

BS, GL e GR criticano la possibilità conferita alla Confederazione di emanare prescrizioni quantitative, perché potrebbe compromettere la qualità dell'esecuzione della LLN. I tre Cantoni, tuttavia, non si esprimono sugli altri aspetti.

Alla luce delle diverse situazioni sui mercati del lavoro dei vari Cantoni, SH ritiene che le prescrizioni in questione non siano uno strumento adeguato.

ZH accetta che siano introdotte prescrizioni qualitative e quantitative, ma respinge con decisione quelle strategiche, perché i Cantoni conoscono meglio di ogni altra istanza la situazione vigente sul loro mercato del lavoro.

Il PPD vede la proposta con occhio critico perché, secondo il partito, questa centralizzazione sarebbe un'ingerenza eccessiva nell'autonomia dei Cantoni.

Per l'Unione svizzera degli imprenditori sarebbe più ragionevole se, anziché emanare prescrizioni, la SECO elaborasse una guida che funga da testo di riferimento per Cantoni.

Per Gastrosuisse la misura non produce i frutti sperati ed è in contraddizione con il messaggio sulla LLN, che a livello attuativo attribuiva massima autonomia ai Cantoni.

b. Argomenti dei sostenitori

LU e AUSL ritengono che l'adeguamento sia opportuno, ma si aspettano che le eventuali prescrizioni siano discusse con i Cantoni.

Con riferimento alla prassi relativa all'esecuzione della LDist¹², NW e UR approvano la possibilità di stipulare accordi di prestazioni con prescrizioni strategiche, qualitative e quantitative. In tal modo si crea una simmetria con l'esecuzione della LDist.

SG accetta le proposte, ma si aspetta che le prescrizioni quantitative, in particolare, siano inserite negli accordi di prestazione con la dovuta cautela. È importante che i Cantoni abbiano un ampio margine di autonomia. Questa posizione è condivisa anche da TI e VS.

USS condivide questo punto, perché consente di applicare la legge in maniera più uniforme in tutta la Svizzera.

¹² RS 823.20

Anche sic svizzera approva la modifica, in quanto comporta una certa armonizzazione senza per questo limitare il margine di manovra dei Cantoni, che potranno anche in futuro trovare soluzioni proprie.

4.8.2 Conferimento alla SECO della facoltà di impartire istruzioni

L'avamprogetto prevede che alla SECO sia conferita l'esplicita facoltà di impartire istruzioni agli organi di controllo.

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 11 approvano l'esplicita facoltà della SECO di impartire istruzioni, mentre 7 la respingono.

Pareri favorevoli: BE, FR, GE, JU, LU, NW, SH, SZ, UR, PSS, AUSL.

Pareri contrari: AG, AI, AR, ZG, ZH, PPD, usc.

a. Argomenti degli oppositori

AG teme che la SECO emani prescrizioni inutili e restrittive.

ZG si oppone a questa ulteriore misura di centralizzazione. Il lavoro nero ha una forte componente regionale, per cui occorre affrontarlo con strumenti e strutture decentrali.

Il PPD vede la proposta con occhio critico perché, secondo il partito, questa centralizzazione sarebbe un'ingerenza eccessiva nell'autonomia dei Cantoni.

usc respinge l'idea di conferire la facoltà di impartire istruzioni alla SECO, ritenendola inutile ai fini di un'armonizzazione.

b. Argomenti dei sostenitori

BE approva l'adeguamento proposto perché comporta un'armonizzazione con la LDist.

Anche LU condivide la proposta, ritenendola un passo nella giusta direzione, ossia verso un'esecuzione uniforme della LLN.

NW, SZ, UR e AUSL accettano la proposta, ma auspicano che – per promuovere lo spirito di cooperazione – le istruzioni siano discusse con i Cantoni prima di essere emanate.

SH chiede che i Cantoni siano coinvolti nell'elaborazione delle istruzioni e che queste siano rivalutate di continuo.

c. Proposte, riserve, chiarimenti

OW propone che la SECO emani istruzioni soltanto previa consultazione dei Cantoni e che questa norma sia integrata nel testo di legge.

4.9 Art. 18a: perseguimento delle violazioni all'obbligo di annuncio

L'avamprogetto prevede che il perseguimento delle violazioni all'obbligo di annuncio presso le casse di compensazione competa all'organo cantonale di controllo e che il perseguimento delle violazioni all'obbligo di annuncio concernenti l'imposta alla fonte spetti invece all'autorità fiscale del Cantone di residenza del datore di lavoro.

Dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, 20 approvano la possibilità di sanzionare le violazioni all'obbligo di annuncio, mentre 25 la respingono.

Pareri favorevoli: AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, NE, SG, TI, VD, VS, PBD, PSS, Travail.Suisse, Associations de la construction de la suisse romande, CGAS, suissetec.

Pareri contrari: AG, FR, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH, PPD, PLR, UDC, Unione svizzera degli imprenditori, usam, usc, hotelleriesuisse, Gastrosuisse, CP, fpv, AUSL, ASM, KKAK, ACCP.

4.9.1 Argomenti degli oppositori

AG e ASM ammettono che la situazione attuale favorisce il lavoro nero, ma dubitano nel contempo che la proposta sia realizzabile. Anche FR condivide questo parere.

LU teme che la possibilità di infliggere sanzioni porti a una valanga di denunce del tutto inutili perché completamente estranee alla lotta contro il lavoro nero.

Vista l'attuale importanza dell'articolo 136 OAVS¹³, diversi Cantoni (NW, OW, SH, SO, UR, ZG, ZH) esprimono pareri critici. L'importante è, secondo loro, che alla fine dell'anno i conti tornino. Condividono questo parere anche hotelleriesuisse e CP.

Secondo NW, OW e ZG l'articolo 136 OAVS crea ai datori di lavoro un onere amministrativo inutile, per cui bisogna abolirlo.

SH e ZH hanno forti dubbi sulla praticabilità di questo provvedimento.

SZ rifiuta in toto la competenza di infliggere sanzioni, ritenendo che sia inutile e superflua e che crei un onere amministrativo eccessivo. Se fosse introdotta suo malgrado, il Cantone chiede che spetti alle autorità interessate. Anche UR condivide questo parere.

TG respinge la proposta, adducendo che la possibilità di infliggere sanzioni è incompatibile con il nostro sistema e che sarebbe un primo passo verso una «polizia del lavoro nero».

ZH dubita che l'organo di controllo possa giudicare i casi d'infrazione in modo conclusivo. Le casse di compensazione devono sempre essere consultate, per cui gli organi di controllo che non hanno accesso alle loro banche dati devono rivolgersi a loro in ogni caso.

Secondo PLR, UDC, Unione svizzera degli imprenditori, usam e usc l'articolo 136 OAVS non è più necessario e deve essere eliminato perché causa troppa burocrazia alle imprese. Per lo stesso motivo si oppongono alla possibilità di sanzionare le violazioni all'obbligo di annuncio.

Alla luce del fatto che la mozione Niderberger (14.3728) è ancora in sospenso, il PPD dubita dell'opportunità di introdurre proprio ora la possibilità di sanzionare le violazioni.

Gastrosuisse, CP e fpv temono che la disposizione produca oneri amministrativi enormi e che verrebbe spesso usata contro i soggetti sbagliati, ossia le persone che in virtù di un guadagno modesto non sono soggette all'obbligo di versare contributi.

Contro la possibilità di infliggere sanzioni si pronunciano anche KKAK e ACCP. L'obbligo di annuncio, in sé inutile, è una semplice norma disciplinare senza conseguenze negative in caso di inosservanza, purché alla fine dell'anno il datore di lavoro presenti il relativo conteggio. La disposizione punitiva, inoltre, sarebbe estranea al nostro sistema e contraddittoria.

4.9.2 Argomenti dei sostenitori

AI e AR ritengono che la proposta contribuisca a rendere più efficace la lotta contro il lavoro nero.

Secondo BL, GE, NE e Travail.Suisse la nuova disposizione aumenta la probabilità che i contributi alle assicurazioni sociali vengano effettivamente conteggiati.

SG e ZH sono d'accordo che per le violazioni dell'obbligo d'annuncio concernente l'imposta alla fonte venga meno l'obbligo del sollecito preliminare.

¹³ RS 831.101

Mentre nel diritto delle assicurazioni sociali SO rifiuta gli obblighi di notifica per i casi inferiori a un anno, il Cantone approva esplicitamente la possibilità di infliggere sanzioni per quanto riguarda il diritto sull'imposta alla fonte, che soprattutto nei casi di recidiva si rivelerebbe più efficace degli strumenti attuali.

Poiché, in seguito a un controllo, i datori di lavoro potrebbero oggi effettuare il dovuto annuncio a posteriori, VS si pronuncia a favore della possibilità di infliggere sanzioni.

PSS condivide la proposta, perché gli obblighi di annuncio secondo l'OAVS e l'OIFo sono i primi, in ordine di tempo, a dover essere rispettati e a poter essere controllati.

Anche suissetec esprime un parere positivo, perché a suo avviso le imprese che non effettuano l'annuncio entro i termini prestabiliti sono spesso le stesse che non rispettano le prescrizioni minime sancite dai CCL.

4.9.3 Proposte, riserve, chiarimenti

AG e TG propongono che in caso di mancata iscrizione dei nuovi salariati secondo l'articolo 136 OAVS le sanzioni siano pronunciate dalle casse di compensazione.

AI, AR e SG propongono che l'organo di controllo possa infliggere sanzioni anche per violazioni all'obbligo di notifica previsto dal diritto sull'imposta alla fonte. JU va ancora oltre e chiede che l'organo di controllo possa infliggere sanzioni anche per violazioni ad altri obblighi d'annuncio.

BE, GL e GR sono dell'avviso che l'organo di controllo debba poter accedere ai sistemi informatici delle casse di compensazione.

JU propone di fare in modo che le sanzioni possano essere inflitte per ogni lavoratore non annunciato.

Per garantire il pari trattamento con altre multe fiscali, OW e VD auspicano che in caso di recidiva l'importo sia aumentato a 10 000 franchi.

Secondo SH l'unico modo per conseguire un effettivo miglioramento è quello di prescrivere che tutti gli obblighi di annuncio siano adempiuti prima ancora che i nuovi lavoratori inizino a lavorare.

TG ritiene che le multe per omissione all'obbligo di annuncio previsto dal diritto in materia di imposta alla fonte non dovrebbero superare i 10 000 franchi.

VS propone una tabella che indichi quali multe sono previste per quali casi d'infrazione. I datori di lavoro che non pagano le multe, inoltre, dovrebbero essere esclusi automaticamente da ogni gara di appalto pubblico.

PSS e USS chiedono che per le multe sia introdotto un importo massimo pari a 30 000 franchi per le prime infrazioni e di 50 000 franchi per i casi di recidiva.

Per sic svizzera le sanzioni sono troppo basse e la loro portata è troppo limitata. Le multe devono essere aumentate fino a 30 000 franchi e, in casi di recidiva, fino a una pena detentiva. CGAS condivide questa posizione, senza però proporre un importo massimo.

FER avverte che l'introduzione della sanzione, all'articolo 18a, non deve portare a casi di doppia punizione.

Associations de la construction de la suisse romande fa notare che l'iscrizione dei nuovi salariati andrebbe effettuata prima ancora che questi ultimi inizino a lavorare. In questo modo si evita che l'obbligo di annuncio possa essere aggirato.

KKAK e ACCP si dichiarano disposti a contribuire – insieme alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e ad altre organizzazioni – al perfezionamento pragmatico della lotta

contro il lavoro nero. Propongono pertanto di instaurare uno scambio istituzionalizzato a livello federale tra le cerchie interessate.

5 Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

L'avamprogetto prevede che i datori di lavoro che omettono di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare entro il termine prestabilito i salari soggetti a contribuzione dei loro lavoratori si rendono punibili.

Tutti i 12 partecipanti che si sono espressi al riguardo approvano l'adeguamento della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS¹⁴).

Pareri favorevoli: FR, GE, LU, NW, OW, VS, ZG, ZH, USS, FER, KKAK, ACCP.

L'adeguamento è motivato dalla necessità di colmare una lacuna giuridica.

¹⁴ RS 831.10

Allegato / Anhang / Annexe

Elenco dei partecipanti

Verzeichnis der Eingaben

Liste des participants

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
SZ	Svitto / Schwyz
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti politici / Politische Parteien / Partis politiques

PBD	Partito borghese democratico Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) Parti bourgeois-démocratique (PBD)
PPD	Partito popolare democratico Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) Parti démocrate-chrétien (PDC)
PLR	PLR.I Liberali FDP.Die Liberalen PLR.Les Libéraux-Radicaux

PES	Partito ecologista svizzero Grüne Partei Schweiz (GPS) Parti écologiste suisse (PES)
UDC	Unione democratica di centro Schweizerische Volkspartei (UDC) Union Démocratique du Centre (UDC)
PSS	Partito socialista svizzero Sozialdemokratische Partei der Schweiz (PSS) Parti socialiste suisse (PSS)

Associazioni dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna / Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne

ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses
UCS	Unione delle città svizzere Schweizerischer Städteverband (SSV) Union des villes suisses (UVS)

Associazioni mantello dell'economia / Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie

usam	Unione svizzera delle arti e mestieri Schweizerischer Gewerbeverband (sgv) Union suisse des arts et métiers (usam)
Unione svizzera degli imprenditori	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse
usc	Unione svizzera dei contadini Schweizer Bauernverband (sbv) Union Suisse des Paysans (usp)
USS	Unione sindacale svizzera Schweizerischer Gewerkschaftsbund (GBS) Union Syndicale Suisse (USS)
sic svizzera	kv schweiz sec suisse

Travail.suisse

Altre cerchie interessate / Weitere interessierte Kreise / Autres milieux inéressés

Associations de la construction de la suisse romande

Chèques-emploi Suisse

CGAS	Communauté genevoise d'action syndicale
CP	Centre patronal

FER	Fédération des Entreprises Romandes
FIZ	Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
fpv	Fédération Patronale Vaudoise

Gastrosuisse

hotelleriesuisse

KKAK	Conferenza delle casse cantonali di compensazione Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren (KKJPD) Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)

Plateforme nationale pour les sans-papiers

suissetec	Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband Association Suisse et Liechtensteinoise de la technique du bâtiment
------------------	---

SUVA

ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden (VKM) Association des services cantonaux de migration (ASM)
AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden (VSAA) Association des offices suisses du travail (AOST)
ACCP	Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen (VVAK) Association suisse des caisses de compensation professionnelles (ACCP)